
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
IN SOLAR BELT DI UNA ZONA INDUSTRIALE
NEI COMUNI DI SOGLIANO CAVOUR E CUTROFIANO IN PROVINCIA DI LECCE
E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN
DENOMINAZIONE IMPIANTO - PVB001 SOGLIANO CAVOUR
POTENZA NOMINALE - 13,7 MW

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE

HOPE engineering

ing. Fabio PACCAPELO

ing. Andrea ANGELINI

arch. Gaetano FORNARELLI

dott.ssa Anastasia AGNOLI

STUDI SPECIALISTICI E AMBIENTALI

ARCHEOLOGIA

dott. Cristian NAPOLITANO

GEOLOGIA

dott.ssa Francesca LAGNA

ACUSTICA

dott.ssa Sabrina SCARAMUZZI

R.0.3_Relazione riscontro_parere_Regione Puglia

REV.	DATA	DESCRIZIONE
	06-25	Riscontro_Regione Puglia



INDICE

1	PREMESSA	2
2	SUL QUADRO NORMATIVO E LOCALIZZATIVO	3
3	ASPETTI PAESAGGISTICI	4
4	CONCLUSIONI	8



1 PREMESSA

Con la presente nota, la società **San Giorgio Energia S.r.l.** formula un articolato riscontro al parere prot. n. 0283410 del 27.05.2025, espresso dalla Regione Puglia nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo all'impianto fotovoltaico da 13,739 MW nei Comuni di Sogliano Cavour e Cutrofiano, riattivato a seguito della sentenza n. 619/2025 del TAR Lecce.

Tale sentenza ha sancito l'illegittimità della precedente determinazione provinciale n. 704/2024 per difetto di motivazione, imponendo una riedizione del potere istruttorio secondo criteri di maggiore coerenza logica, rispetto del quadro normativo e valorizzazione della finalità pubblica dell'intervento.

Nel seguente riscontro si evidenziano in **testo blu** alcuni estratti che fanno parte del parere regionale.

Prima di entrare nel merito, occorre evidenziare che **la Regione ha espresso per la prima volta il parere in commento, non avendo al contrario formulato alcun contributo nella prima sequenza procedimentale.**

Ne consegue che **il parere in esame non può in alcun modo giustificare la rimessione a VIA dal momento che, oltre alle ragioni di merito, lo stesso risulta tardivo ed espresso in violazione del principio del one shot procedimentale.** Principio che, come noto, precluderebbe all'Amministrazione di adottare provvedimenti lesivi della sfera del privato sulla base di elementi emergenti dalla prima istruttoria condotta.

Inoltre, si evidenzia che le osservazioni contenute nel parere regionale, in particolare quelle relative alla prossimità dell'intervento al reticolo della Rete Ecologica Regionale (RER), alla fascia di rispetto del bosco Caracciolo e alla collocazione in area riconducibile alla "campagna del ristretto", risultano **già ampiamente affrontate e documentate nella "PVB001_R.0.1_Relazione di riscontro alle osservazioni" e "R.0.2_riscontro_osservazioni_ARPA"**. In quella sede, sono stati analizzati nel dettaglio i profili di compatibilità paesaggistica e ambientale, con riferimento alle NTA del PPTR e alle pertinenti Linee Guida regionali (4.4.1 e 4.4.3), evidenziando la piena coerenza del progetto con i criteri di tutela, valorizzazione e uso sostenibile del territorio.

Tali argomentazioni, fondate su una documentazione tecnica esaustiva e coerente con il quadro normativo vigente, **hanno trovato pieno riconoscimento nel successivo esito favorevole del ricorso**, confermando la validità dell'impostazione progettuale e la correttezza delle valutazioni già prodotte. Per tali motivi, si rinvia integralmente a quanto contenuto nelle citate relazioni, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente riscontro.

Ad ogni modo, si fornisce anche in questa sede un riscontro puntuale alle osservazioni pervenute.



2 SUL QUADRO NORMATIVO E LOCALIZZATIVO

Ne consegue, senza tema di smentita, che deve considerarsi quale area non idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c quater anche il perimetro degli Ulteriori Contesti Paesaggistici individuati dal PPTR.

Ciò premesso l'impianto interessa due UCP che rientrano tra i beni sottoposti a tutela ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004:

- ☐ **UCP Reticolo idrografico di connessione della RER;**
- ☐ **UCP Area di rispetto dei boschi.**

Pertanto, l'impianto non ricade in area idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 c quater del D.lgs. n. 199/2021.

Risulta di prioritaria importanza chiarire la questione dell'idoneità del progetto ai sensi dell'art.20 del D.lgs. 199/2021


La stessa Provincia di Lecce, nel giudizio innanzi al TAR, ha riconosciuto espressamente l'idoneità dell'area, come riportato nella sentenza:

«[...] la Provincia ha confermato che il Progetto ricade in area idonea, con la conseguenza per cui risulta certificato e confermato dalla stessa controparte che il Provvedimento è stato adottato sulla base di un presupposto errato (ossia la non idoneità del sito)» (TAR Puglia – Lecce, sent. n. 619/2025).

Pertanto, l'area sarebbe pienamente idonea ex lege ai sensi della lett. c-ter, applicabile ratione temporis.

In particolare:

- Ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 1 del D.lgs. n. 199/2021, il sito è **espressamente qualificato come area idonea** per impianti fotovoltaici in quanto classificato agricolo e ubicato **entro i 500 metri da zona industriale;**
- Il sito **non ricade in beni vincolati ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali (D.lgs. n. 42/2004)**, come confermato dalla documentazione progettuale e dall'istruttoria provinciale;



3 ASPETTI PAESAGGISTICI

Il progetto interesserebbe la Rete Ecologica Regionale (art. 47) e le Aree di rispetto dei boschi (art. 63), con conseguente inedificabilità.

Al latere dei predetti contrasti con le NTA del PPTR in corrispondenza della RER e dell'Area di rispetto di boschi, **eventualmente risolvibili con una diversa perimetrazione dell'impianto**, l'intero progetto presenta forti criticità paesaggistiche.

Nel parere prot. n. 0283410/2025, la Regione Puglia formula un giudizio negativo in merito alla compatibilità paesaggistica del progetto, richiamando presunti profili di contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione del PPTR e con il sistema delle Invarianti strutturali. In particolare, si fa riferimento all'interferenza con "Ulteriori Contesti Paesaggistici" (UCP), quali il reticolo idrografico della RER e le Aree di rispetto dei boschi, nonché con lo scenario strategico del "Patto città-campagna".

Al riguardo, si osserva quanto segue:

1. **Assenza di vincoli paesaggistici ex parte II del D.lgs. n. 42/2004**


Dalla documentazione progettuale e dagli esiti della precedente istruttoria provinciale – mai contestati in punto di fatto – risulta che il sito **non ricade in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio**. Tale condizione è decisiva, poiché è proprio il legislatore (art. 20, comma 8, lett. c-ter, D.lgs. n. 199/2021) ad aver previsto che, **in assenza di tali vincoli**, le aree agricole contigue a zone industriali debbano ritenersi **idonee di diritto** all'insediamento di impianti fotovoltaici.

2. L'intervento proposto si inserisce in un contesto territoriale che intercetta parzialmente il **reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale (RER)**, come individuato all'art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR; si rimanda a quanto già risposto in precedenza,
(PVB001_R.0.1_Relazione



di riscontro alle osservazioni del 06/05/2024), rimandando la valutazione di "compatibilità dell'intervento" ad una futura procedura di **accertamento di compatibilità paesaggistica** di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, e richiamando quanto prescritto nelle NTA stesse. In linea con tali prescrizioni, l'intervento prevede misure di





mitigazione ambientale orientate alla valorizzazione ecologica del reticolo, tramite il rafforzamento della continuità ecologica e l'inserimento di elementi naturaliformi coerenti.

3. Per quanto concerne la **fascia di rispetto (buffer di 100 m) del bosco Caracciolo**, tutelata ai sensi dell'art. 63 delle NTA, l'art. 63 NTA vieta esplicitamente l'insediamento di impianti per la produzione di energia, ad eccezione di quelli realizzati su edifici esistenti alle condizioni delle Linee Guida 4.4.1. Tuttavia, come evidenziato nella Relazione di riscontro (PVB001_R.0.1_Relazione di riscontro alle osservazioni del 06/05/2024), il layout dell'impianto è stato rimodulato al fine di **escludere fisicamente ogni interferenza con tale buffer**. Inoltre, l'area a margine del bosco viene interessata solo da interventi di riqualificazione vegetazionale, mediante il potenziamento delle dinamiche di ricolonizzazione spontanea da parte di specie della macchia mediterranea, in coerenza con i principi dell'art. 91 delle NTA per la valutazione di compatibilità paesaggistica.





4. In relazione all'osservazione pervenuta circa la localizzazione dell'intervento in ambito classificabile come "campagna del ristretto", si precisa quanto segue.

Il progetto è stato valutato alla luce delle **Linee Guida 4.4.3 – Patto Città-Campagna (PPTR)**, che individuano la "**campagna del ristretto**" quale fascia agricola periurbana di transizione tra città e campagna, con funzioni di contenimento del consumo di suolo, valorizzazione dell'agricoltura di prossimità e rafforzamento ecologico-paesaggistico del margine urbano. Tali aree sono destinate prioritariamente ad accogliere usi agricoli multifunzionali e servizi agroambientali e, laddove compatibili, interventi in grado di migliorare la qualità paesaggistica delle frange urbane degradate.

Si evidenzia che l'intervento proposto:

- non comporta nuova edificazione residenziale o produttiva, ma è limitato all'installazione di impianti a basso impatto visivo e ambientale;
- non interessa aree di margine con capacità insediativa attiva, né ostacola la continuità ecologica o le connessioni agro-paesaggistiche con il contesto rurale;
- In coerenza con gli indirizzi delle Linee Guida, l'intervento adotta:
- misure di mitigazione paesaggistica mediante fasce vegetazionali e filari lungo i margini urbani;
- assenza di recinzioni opache o elementi di frattura, favorendo invece l'integrazione nel paesaggio.

Si rileva inoltre che, ai sensi dell'art. 6, comma 5, delle NTA del PPTR, **le Linee guida del Patto Città-Campagna hanno valore orientativo e non vincolante**; tuttavia, in aderenza agli obiettivi

del PPTR, **il progetto ha adottato tutte le cautele progettuali e ambientali necessarie a garantire coerenza con gli obiettivi paesaggistici regionali.**

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'intervento:

non contrasta con i principi ispiratori della "campagna del ristretto";

rappresenta, anzi, una occasione di qualificazione paesaggistica e ambientale del margine urbano.

5. Rilevanza paesaggistica nel procedimento di screening VIA.

Pur riconoscendo che anche gli "ulteriori contesti" (UCP) del PPTR costituiscano elementi di interesse paesaggistico, si ribadisce che il riferimento alla mera presenza di tali segnalazioni non può di per sé giustificare la richiesta di espletamento di una VIA. Ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006, l'assoggettabilità a VIA deve fondarsi su una **valutazione concreta del rischio di impatti significativi**. Tanto più che nel caso di specie è già stata esclusa dal TAR la presenza di impatti significativi e tenuto conto che il progetto ha una potenza solo di poco superiore alla soglia per l'esenzione ambientale.

6. Bilanciamento con l'interesse pubblico prevalente.

Ai sensi del Regolamento UE n. 2577/2022 e della giurisprudenza consolidata, la realizzazione di impianti FER è riconosciuta come **interesse pubblico prevalente**, da bilanciare con i valori paesaggistici secondo criteri di proporzionalità e non elusione del principio di legalità. L'assenza di vincoli paesaggistici e la presenza di misure di compensazione rafforzano la legittimità dell'intervento, che deve essere valutato in coerenza con l'obiettivo della transizione energetica.

In conclusione, si ritiene che le osservazioni paesaggistiche contenute nel parere regionale siano **non proporzionate, non supportate da concreti elementi di rischio**, e non tali da escludere la compatibilità del progetto. Esse **non giustificano, in assenza di vincoli formali**, l'assoggettamento a VIA ordinaria, né l'arresto del procedimento.



4 CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto:

- Il sito è idoneo ex lege ai sensi della lett. c-ter, per effetto della normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza;
- L'interferenza con gli UCP sono da valutare alla luce della giurisprudenza vigente al momento della presentazione dell'istanza, che classifica l'area idonea.
- La sentenza del TAR n. 619/2025 ha confermato l'illegittimità dell'assoggettamento a VIA in assenza di elementi oggettivi di rischio ambientale.

Alla luce delle argomentazioni addotte, si ritiene che il progetto possa ritenersi conforme al quadro normativo vigente.

Distinti saluti,

San Giorgio Energia S.r.l.

